

MARRACINO. Chiedo di parlare.

PRIDENTE. Ne ha facoltà.

MARRACINO. Il collega ed amico carissimo Cerabona ha detto che egli considera la magistratura lontana, anzi la vuole assolutamente lontana dalle passioni e dalle lotte, e perciò vuol darle l'ostracismo dalle lotte elettorali. Appunto perchè tengo a conservar la discussione nel campo della serenità, fo notare che il suo emendamento non può essere accolto perchè è un fine di non ricevere. L'articolo 1, che nella passione politica, me lo permetta il collega Cerabona, è stato da lui dimenticato, suona così: « a modificazione della vigente legge elettorale politica, è riconosciuta la eleggibilità, ecc. ». Ora l'articolo 91 della legge elettorale politica, che è stato modificato nella prima parte, portava l'ineleggibilità degli impiegati, poi conteneva l'elenco degli eleggibili, di guisa che la modificazione non riflette che la prima parte dell'articolo, e tutto il resto dell'articolo 91 è rimasto inalterato nel pensiero della Commissione e nella votazione della Camera. Quindi, carissimo Cerabona, il tuo emendamento non può essere accolto, perchè allora bisognerebbe modificare l'articolo 91 un'altra volta. A parte questa, che è una questione giuridica, contro la quale non vi è nulla da obiettare, vi è poi una ragione sostanziale. Fo notare che questa legge è da tutti ben vista perchè tende alla parità dell'elettorato mentre con l'emendamento Cerabona esso si verrebbe a restringere in maniera incoerente. Infatti il conciliatore non potrebbe essere deputato, perchè, siccome l'emendamento riguarda i magistrati di qualsiasi grado, riguarda anche i conciliatori che sono magistrati. Vi è poi un'altra incongruenza. Non parlo in nome mio ma dell'intera classe dei consiglieri e magistrati di Cassazione di Roma, i quali hanno giurisdizione su tutta l'Italia: essi, quindi, diventerebbero ineleggibili.

Ora io dubito che si possa indirettamente sanzionare questo principio, che il consigliere della Cassazione di Roma, o il presidente della Corte di cassazione di Roma debba essere escluso!

LISSIA. Ma i direttori generali sono ineleggibili!

PRIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare,

TURATI, *relatore*. Mi accosto all'opinione sostenuta dall'onorevole Marracino, e mantengo il testo della legge come è stato proposto.

In conclusione, escludere dalla eleggibilità i pretori, i conciliatori, mi sembra un eccesso, soprattutto, dato il sistema dei vasti collegi, che colle ultime proposte della Commissione delle circoscrizioni verranno più ancora allargati.

Modificare la parte dell'articolo 91, che abbiamo già accettata, mi sembra una contraddizione allo spirito della legge.

Abbiamo oggi questo sistema: tutti i consiglieri di Cassazione sono eleggibili e compatibili, i presidenti di Corte d'appello sono eleggibili e compatibili, fuori della loro giurisdizione. I magistrati di tribunale, i pretori e i conciliatori non sono eleggibili.

Con la nuova legge lo diventerebbero, salvo l'obbligo di dare, se eletti, le dimissioni o chiedere l'aspettativa.

Ora, dati i collegi composti di due, tre, quattro cinque provincie, non credo ci sia ragione di modificar questo sistema, come anche non credo ci sia ragione di violare il principio della eccezione a favore dei magistrati superiori, già esistente nella legge attuale, che la Commissione ha accettato dopo lunga discussione, e che la Camera ha già approvato, approvando l'articolo 1.

PRIDENTE. L'onorevole Mazzolani ha ritirato il suo emendamento. L'onorevole Lissia mantiene il suo?

LISSIA. Lo mantengo.

PRIDENTE. Onorevole Cerabona, mantiene il suo emendamento?

CERABONA. Devo mantenere il mio emendamento perchè si tratta di stabilire l'ineleggibilità, sempre relativamente al territorio.

Ho detto che per il buon nome della giustizia, e perchè sia tolta ogni possibile influenza da parte della magistratura, la ineleggibilità debba essere limitata in modo da restringersi al territorio, nel quale il magistrato amministra giustizia, perchè ritengo non possa presentarsi come deputato il magistrato nello stesso territorio, nel quale amministra giustizia. Il pretore ha la sua influenza nel territorio. Il presidente di tribunale ha influenza nella propria giurisdizione. Ora, ad esempio, il presidente del tribunale di Avellino, può benissimo presentarsi come deputato a Parma, ma non ad Avellino, nè quello di Napoli a Napoli.

Mi pare che la Camera, per toglier noi dall'incubo di poter vedere magistrati, i quali fino a ieri hanno amministrato giu-